#### **AREA COORDINAMENTO**

Via Torino, 45 – 00184 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770



Prot. N. **ACIU.2007. 903** (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma Ii. 31 ottobre 2007

All' AGEA

- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti Sede
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA** Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA** Via della Chimica 85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **FINPIEMONTE** via Bogino, 23 10123 Torino
- All' Agenzia delle Dogane
- All' Istituto Regionale della Vite e Vino
- Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri
- Alla ANCA / LEGACOOP
- Alla AGCI
- Alla Unione Italiana Vini
- Alla FEDERVINI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA
  - Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA

Al CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 00187 ROMA

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA Via L. Serra, 37 00153 ROMA c/o CAA CANAPA

E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Via Rovigo, 14 00161 ROMA

- Segreteria tecnica
- Direzione Generale delle Politiche Agroalimentari – PAGR V
- Dir. Gen. delle Pol. Com. e Inter.
- Direzione Generale delle Politiche Agricole Agro Industriali e Nazionali
- Direzione Generale del Corpo
- Forestale dello Stato
- Ispettorato Centrale Controlli Qualità
- Al Coordinatore Commissione Politiche Agricole Regione Puglia Assessorato risorse agroalimentari Lungomare N.Sauro, 45/47 71100 BARI
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni Assessorati P.A. Trento e Bolzano
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA** Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA** Corso del Popolo-Passaggio Gaudenzio, 1 35131 Padova
- All' Organismo pagatore della Regione Lombardia
  Direzione Generale Agricoltura
  P.zza IV Novembre, 5
  20124 MILANO

Oggetto: VITIVINICOLO - Dichiarazioni di Raccolta delle Uve e di Produzione del Vino 2007/2008 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

# *INDICE*

1. <b>QU</b> A	ADRO NORMATIVO	4
-	TORI DI INTERVENTO	
	FINIZIONI	
4. ADI	EMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE	7
5. CON	NTROLLI DELLE SUPERFICI A VIGNETO	8
6. CO	NTROLLI CON LA DENUNCIA DELLE UVE DO E IGT	9
7. TER	RMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	10
7.1	SOGGETTI INTERESSATI	10
7.1.1		
7.3.1	Dichiarazione di produzione vinicola	11
7.2	TERMINE DI PRESENTAZIONE	11
7.3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	12
7.3.2	Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA – comunicazione telematica	12
7.3.3	Produttori in proprio - comunicazione tramite accesso al portale	13
7.3.4	Produttori in proprio - comunicazione tramite raccomandata	14
7.3.5	Produttori in proprio che utilizzano propri sistemi informativi	16
8. CO	NTROLLI ISTRUTTORI	17
8.1	SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE	17
8.2	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	17
8.3	CONTROLLI ANAGRAFICI	17
8.4	RAPPRESENTANTE LEGALE	18
0 TD	TTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI	10

# 1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
- Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.
- Legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260,** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99,** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- Decreto Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre 2004 n. 2159, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione.

## 2. Settori di intervento

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino per la campagna 2007/2008.

L' intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg. CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 e degli Artt. 2 e 4 del regolamento CE n. 1282/2001 i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi **espressi in ettolitri**, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

Il modello di dichiarazione vitivinicola è unico e riguarda sia la dichiarazione di raccolta delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino.

#### 3. Definizioni

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

• **Produttore**: persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente di persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 27 del regolamento n. 1493/99.

#### Altre definizioni utili sono:

- CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale
  dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda
  trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica
  amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il
  CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione
  scrivente il corretto CUAA;
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- Utente qualificato: operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna e fornito di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) al quale AGEA consente, utilizzando i servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.

## 4. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e coerenza con le dichiarazioni rese.

A tal fine, i soggetti che sono tenuti alla dichiarazione di raccolta uve e produzione vino e a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. CE n. 1493/99 e dalle disposizioni applicative nazionali, devono costituire il fascicolo aziendale.

Detto fascicolo può essere costituito o presso un CAA, al quale il produttore ha conferito mandato, oppure qualora il produttore non intenda conferire il mandato ad un CAA, il fascicolo può essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

## 5. Controlli delle superfici a vigneto

Anche il produttore che consegna una dichiarazione cartacea compilata a mano e che verrà successivamente acquisita nel SIAN ha **l'obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare il proprio fascicolo aziendale** che, a partire dalle dichiarazioni in questione, contiene anche i dati relativi alle superfici vitate per le quali i produttori, a suo tempo, hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate modello B1.

Pertanto, ogni variazione o aggiornamento afferenti le superfici vitate devono essere effettuate direttamente sul fascicolo aziendale.

Con ciò si precisa che ogni dichiarazione di raccolta e produzione deve essere sottoposta al controllo di:

- presenza del fascicolo aziendale aggiornato;
- corrispondenza delle superfici, in particolare la superficie a vigneto indicata nella dichiarazione di raccolta deve risultare minore o uguale ( < = ) alla superficie indicata nel fascicolo corrispondente.

Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che risulteranno discordanti rispetto alla base dati dei fascicoli aziendali, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 1282/2001; sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione redatte su carta che risulteranno totalmente mancanti di collegamento ad un fascicolo aziendale, saranno considerate come <u>non presentate</u> ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001; <u>sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.</u>

# 6. Controlli con la Denuncia delle uve DO e IGT

Dalla dichiarazione di questa campagna verranno controllate le uve dichiarate in raccolta con i dati che risultano presenti nelle denunce delle uve DOC e IGT presentate alle Camere di Commercio.

Il controllo attiverà delle segnalazioni di incoerenza nel caso in cui non si riscontri corrispondenza tra quanto presente nel quadro C della dichiarazione di raccolta e dell'allegato F2 (alle righe C2 e C5) con quanto risulta nella denuncia delle uve presentata per la rivendicazione DOC e IGT.

# 7. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2007/2008, l'Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto e Lombardia.

L'ARTEA, per la regione Toscana, l'AVEPA per la regione Veneto e l'Organismo Pagatore della regione Lombardia, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazione avvalendosi dei propri sistemi informativi.

Per i dichiaranti che devono presentare due o più dichiarazioni riferite a province che ricadono nel territorio di competenza di due o più Organismi Pagatori tra quelli sopra citati, fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, ovvero, più in generale, tutte le dichiarazioni riferite a qualsiasi provincia del territorio nazionale possono essere presentate presso la sede del CAA ove è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale e quindi presso la sede legale o di residenza del soggetto dichiarante.

Subito dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si procederà all'interscambio dei dati inerenti le dichiarazioni presentate tra i diversi OP interessati.

## 7.1 SOGGETTI INTERESSATI

#### 7.1.1 DICHIARAZIONE DI RACCOLTA UVA

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta uve tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve come indicato dall'art. 2 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001.

Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero. Così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1 luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- I produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma;

• I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalità descritte nelle "note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni vitivinicole".

#### 7.3.1 DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vinicola tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall'art. 4 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, nell'ambito della campagna in corso:

- hanno prodotto vino;
- detengono, alla data del 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazione diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
- hanno proceduto all' acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.

Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 8/10/2004 n. 2159 in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 della dichiarazione di raccolta uve;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

#### 7.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre il <u>10 dicembre 2007</u> relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. Ossia:

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve devono compilare la
medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali
sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Il modello è studiato per
comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono i
terreni usati per la raccolta. Se pertanto lo stesso vigneto insiste su Province diverse, il

produttore interessato deve presentare due dichiarazioni comprendenti le indicazioni relative a ciascuna Provincia interessata;

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Il modello è studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono gli impianti di vinificazione;
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Provincia. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia;
- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione e comunque prima della data del 30 novembre 2007, si siano verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una dichiarazione modificativa sempre entro la data del 10 dicembre 2007; sulla nuova dichiarazione dovrà essere barrata l'apposita casella ed indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a modificare. La dichiarazione modificativa dovrà comunque riportare tutti i dati contenuti nella dichiarazione iniziale.

Le dichiarazioni omesse o presentate successivamente al 10 dicembre 2007 ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n.260 del 10 agosto 2000.

#### 7.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le dichiarazioni sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata; in particolare:

- raccomandata da ricevere entro il giorno 10 dicembre 2007;
- consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 10 dicembre 2007;
- inoltro telematico mediante registrazione nel sistema informativo Agea entro il giorno 10 dicembre 2007.

# **7.3.2** PRODUTTORI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DEL CAA – COMUNICAZIONE TELEMATICA

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso un CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale si sia rimesso il mandato per farsi assistere nelle operazioni di costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, nonché di raccolta dei dati necessari per la presentazione stessa.

L'operatore del CAA supporterà, quindi, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione vino, utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN, tramite le seguenti attività:

- costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005;
- 2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di raccolta e produzione necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell'Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);
- 3. compilare la dichiarazione di raccolta e produzione utilizzando i servizi del portale SIAN;
- 4. effettuare la stampa della dichiarazione (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);
- 5. far firmare la dichiarazione al dichiarante:
- 6. firmare la check list "quadro H" di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;
- 7. protocollare, con il protocollo unico AGEA, la dichiarazione; con tale operazione la dichiarazione è presa in carico dall'Amministrazione e si avvia il procedimento amministrativo:
- 8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
  - dichiarazione di raccolta e produzione firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;
  - quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;
  - distinta di ricezione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

- 1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICCQ;
- 2. Organismi Pagatori, per le aziende situate nei territori regionali di competenza;
- 3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- 4. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio.

#### 7.3.3 PRODUTTORI IN PROPRIO - COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

Sulla base delle modalità già utilizzate in precedenti occasioni, anche quest'anno per gli utenti muniti di un dispositivo digitale che consenta l'autenticazione nel sistema e la firma degli atti, sarà possibile presentare direttamente la dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola.

In virtù di tale disposizione, è possibile presentare le dichiarazioni di cui alla presente circolare direttamente attraverso il portale SIAN per gli "<u>utenti qualificati</u>", ossia gli operatori vitivinicoli che hanno presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola nella precedente campagna e <u>siano in possesso della CNS (Carta Nazionale dei Servizi).</u>

Infatti, per accedere ai servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della suddetta possibilità, devono munirsi preventivamente di un certificato digitale rilasciato dai soggetti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:

http://www.cnipa.gov.it/site/it-

IT/Attivit%c3%a0/Certificatori accreditati/Elenco certificatori di firma digitale/Certific atori attivi/,

previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 nn. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

A valle dell'acquisizione del certificato digitale è necessario che l' operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all'accesso ai servizi a lui destinati nell'area riservata del portale SIAN.

Le ulteriori azioni sono connesse all'inserimento della carta nel lettore e digitazione del PIN, con la relativa verifica nel SIAN della validità del certificato e dei dati in esso contenuti, (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) ed alla fruizione dei servizi a lui riservati.

Al fine di agevolare le attività degli stessi utenti qualificati, l'Amministrazione ha provveduto a precostituire, se non già presente presso un CAA, il fascicolo aziendale sulla base delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino presentate nella precedente campagna, limitatamente alle informazioni di carattere anagrafico.

L'Amministrazione ha previsto la possibilità per le Aziende Vinicole <u>che intendono avvalersi</u> <u>della possibilità di presentare le proprie dichiarazioni tramite l'utilizzo del certificato digitale</u>, di inviare preventivamente le informazioni relative alle proprie dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino presso AGEA; le modalità di invio e fornitura dei dati sono riportate nel documento "Specifica tecnica di fornitura dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino" disponibile nell'<u>area riservata</u> del portale SIAN, accessibile tramite CNS.

Successivamente al caricamento dei dati sulla Base Informativa AGEA, le dichiarazioni saranno presenti sul portale SIAN, accessibile tramite CNS, nello stato di "compilazione", restando così disponibili per le successive attività di verifica della corretta consistenza, di stampa definitiva e del successivo rilascio, che dovrà comunque essere effettuato entro il giorno 10 dicembre 2007 (v. par. 7.2).

Al fine di assicurare la completezza delle operazioni sopradescritte, le Aziende Vinicole dovranno trasmettere i dati al suddetto indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il giorno 3 dicembre 2007.

Le Aziende Vinicole che si avvarranno della presentazione tramite certificato digitale dovranno comunque conservare agli atti la copia cartacea della dichiarazione e dei relativi allegati.

## 7.3.4 PRODUTTORI IN PROPRIO - COMUNICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA

Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, in area pubblica, nella sezione modulistica, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione.

Tale modello non deve essere fotocopiato in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che funge da identificativo univoco.

A partire da questa campagna, per ridurre gli errori e facilitare la corretta identificazione della ditta dichiarante, contestualmente alla richiesta del modello <u>viene richiesta la digitazione del codice fiscale/CUAA del dichiarante</u> in modo da consentire la stampa di un modello precompilato nella parte anagrafica (Quadro A – Sez I Dati anagrafici).

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega fotocopia alla dichiarazione.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli uffici della Regione o dell'Organismo Pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricare lo stesso tramite un qualsiasi collegamento via internet.

Le modalità di compilazione della dichiarazione sono disponibili nelle "Note esplicative "presenti nell'area "Servizi – Software e manuali – Manuali "dello stesso sito internet www.sian.it.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma – con le modalità descritte in precedenza entro la data del 10 dicembre 2007, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata od anche consegnata a mano.

Inoltre, l'AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del conferente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel seguente modo:

**AGEA** 

Dichiarazione vitivinicola di raccolta e produzione Campagna 2007/2008

VIA TORINO, 45

00184 -ROMA

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Dichiarazione vitivinicola di raccolta e
produzione Campagna 2007/2008

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e può contenere più di una dichiarazione, purché relative al medesimo soggetto dichiarante.

#### 7.3.5 Produttori in proprio che utilizzano propri sistemi informativi

I produttori o gli Organismi Associativi che abitualmente utilizzano un proprio sistema informatico per la predisposizione e stampa delle dichiarazioni vitivinicole tra le quali anche quelle di Raccolta e Produzione, potranno utilizzare il loro sistema per stampare il modello di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione di vino, purchè lo stesso contenga tutti i dati presenti nel modello ufficiale, allegato alla presente Circolare.

Ad ogni dichiarazione così prodotta dovrà comunque essere allegato il frontespizio di un modello stampato dal sito www.sian.it, contenente il barcode.

La dichiarazione, quindi, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'Organismo Pagatore con le modalità descritte in precedenza entro la citata data del 10 dicembre 2007, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata, od anche consegnata a mano.

#### 8. Controlli istruttori

I controlli istruttori riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:

- della presenza della firma del richiedente;
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente);
- della <u>presenza e congruenza</u> con la dichiarazione delle superfici vitate ; in particolare si precisa che ogni dichiarazione di raccolta e produzione verrà sottoposta al controllo di:
  - presenza del fascicolo aziendale aggiornato;
  - corrispondenza delle superfici, in particolare la superficie a vigneto indicata nella dichiarazione di raccolta deve risultare minore o uguale ( < = ) alla superficie indicata nel fascicolo corrispondente.

## 8.1 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La sottoscrizione della dichiarazione è un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

#### 8.2 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

L'assenza del documento di identità richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

# 8.3 CONTROLLI ANAGRAFICI

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), ciò comporterà la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni.

#### **8.4** RAPPRESENTANTE LEGALE

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione darà opportuna segnalazione di anomalia.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione.

Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1282/2001.

### 9. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

Tutti i dati delle dichiarazioni acquisiti nel SIAN sono resi disponibili a tutte le Regioni e Province Autonome ed agli Organismi Pagatori per gli eventuali adempimenti ed attività di propria competenza. La modalità di consultazione è operante nell'ambito dello stesso portale SIAN.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Coordinamento

F.to (Dr. Giancarlo Nanni)